

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAMIANO LIPANI

Seduta del 13/07/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 09/03/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/07/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor, e chiede:

- il rimborso, secondo il criterio pro-rata temporis, della complessiva somma di € 1.385,04 a titolo di commissioni accessorie, finanziarie e di mediazione;
- gli interessi, le spese di procedura e quelle difensive, queste ultime per € 200,00. Costitutosi, l'intermediario eccepisce:
- che il contratto de quo è pienamente rispondente alle prescrizioni normative e alle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza;
- la legittimità della propria condotta, rilevando che il regolamento contrattuale contiene la descrizione puntuale delle voci di costo e della loro natura up front o recurring;
- l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della somma di € 170,00 a titolo di commissioni di gestione, secondo il criterio pro rata temporis applicato a 52 rate residue;
- la natura up front delle commissioni di attivazione, in quanto poste a copertura di attività preliminari e di perfezionamento del prestito, e delle commissioni di intermediazione, riferite "solo ed esclusivamente" all'attività dell'agente;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- con riferimento agli oneri assicurativi, di aver assunto la veste di contraente e beneficiaria della polizza, corrispondendo il relativo premio;
- con riferimento alla sentenza della CGUE, la non applicabilità diretta della pronuncia; in ogni caso afferma che non sarebbe corretta l'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva fornita dalla Corte, in quanto la locuzione "restante durata del contratto" si riferisce "esclusivamente" agli interessi e ai costi dovuti che devono essere retrocessi e non alla riduzione di tutte le voci che compongono il "costo totale del credito".

Aggiunge che anche laddove si consideri ammissibile la restituzione dei costi up front, potrebbe essere richiesta ai finanziatori soltanto la parte di loro pertinenza, dovendosi escludere i costi relativi a servizi riconosciuti a soggetti terzi, aventi tra l'altro carattere "facoltativo".

Pertanto, chiede di rigettare il ricorso. Infine, l'intermediario si rende disponibile a rimborsare pro bono pacis, l'importo di € 264,00, a totale e definitivo ristoro delle commissioni up front ancora da rimborsare.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Il Collegio richiama altresì i principi, ai quali ritiene di attenersi, enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva";

- "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

- "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

Ciò premesso, il Collegio riconosce natura recurring alle commissioni di gestione, in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto; viceversa, il Collegio qualifica up front le commissioni di attivazione, le commissioni di intermediazione, nonché le provvigioni dell'intermediario, in quanto riferite ad attività concluse con la stipula dei contratti (cfr. le recenti decisioni del Collegio di Bari, n. 2584/2020 e n. 3309/2020).

Dalla documentazione in atti risultano infine interamente rimborsate le commissioni di gestione.

Pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra esposto e del rimborso effettuato dall'intermediario, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, secondo il seguente prospetto:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	52
rate residue	68

TAN ▶	10,02%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota	36,67%

n/c		restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni attivazione (up front)	€ 1.367,04	€ 774,66	€ 501,25	<input type="radio"/>		€ 501,25
<input type="radio"/>	commissioni gestione (recurring)	€ 300,00	€ 170,00	€ 110,00	<input type="radio"/>	€ 170,00	€ 0,00
<input type="radio"/>	prov. Intermediario (up front)	€ 961,20	€ 544,68	€ 352,44	<input type="radio"/>		€ 352,44
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input type="radio"/>		€ 0
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0
							€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 854
interessi legali	si

Non meritevole di accoglimento è infine la richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva in ragione della natura seriale della controversia.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 854,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI